

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CHIAVARI

in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico all'esito di
discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'odierna udienza ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1031 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2010 e vertente tra

[REDACTED], con il proc. dom. avv. Alberto Augusto

- attore -

e

Banca [REDACTED] s.p.a., con il proc. dom. avv. [REDACTED] e l'avv.

[REDACTED]

- convenuto -

e

[REDACTED] e [REDACTED] con il proc. dom. avv. Alberto Augusto e

[REDACTED]

- terzi intervenuti -

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] s.p.a. esponendo:

CP 428/2011
semplice
del

31 MAG. 2011

287

851108

CP 1031/10

CP 849 con

CP 620 rep.

Aggett.
Contratti

- di essere contitolare iure hereditatis, con la madre [REDACTED] e il fratello [REDACTED] di un deposito titoli presso la banca convenuta, già intestato al padre [REDACTED];
 - che il predetto, insieme alla moglie, aveva acquistato in data 25.8.2000 titoli obbligazionari "Argentina" per nominali € 10.000,00;
 - che detti acquisti erano avvenuti su suggerimento e indicazione del personale della convenuta;
 - che non vi era stata informazione circa dell'elevato rischio che caratterizzava detti investimenti, considerato il mero scopo di conservazione del capitale che orientava gli investimenti effettuati;
- che la banca convenuta aveva commesso molteplici violazioni della normativa di legge e regolamentare relativa alla conclusione del predetto genere di contratti;
- che tali violazioni determinavano la sussistenza di profili di invalidità del contratto di acquisto di titoli "Argentina";

Su detti presupposti parte attrice concludeva domandando la condanna della banca convenuta alla restituzione del capitale investito.

Si costituiva in giudizio Banca [REDACTED] s.p.a. contestando in fatto ed in diritto le domande attoree e chiedendo il rigetto delle stesse.

In corso di

* * * * *

Va preliminarmente affermata l'insussistenza del difetto di legittimazione attiva eccepito dalla convenuta, risultando documentalmente che la pretesa per cui è

causa è stata azionata da tutti gli eredi di [REDACTED], alla luce dell'intervento spiegato da [REDACTED] e [REDACTED]

* * * * *

La domanda attrice merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.

Si consideri che:

- l'art.28 Reg. impone all'intermediario di chiedere notizie all'investitore circa la sua situazione finanziaria e la propensione al rischio, valutando poi anche l'adeguatezza o meno dell'operazione;
anche in difetto di dichiarazioni sul punto da parte dell'investitore, l'intermediario è tenuto a comportarsi conformemente agli obblighi previsti dall'art.21 lett. a) e b) TUF, cioè con correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente ed in modo che questi sia sempre adeguatamente informato;
il successivo art.28 Reg. impone all'intermediario di *"non effettuare operazione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*;
- difetta, nel caso in esame, la prova di un qualsiasi comportamento della banca tendente a fornire alla propria controparte contrattuale, dante causa degli attori, le suddette indicazioni;
- richiamate le plurime decisioni con le quali questo Tribunale ha svolto accurata disamina sulle caratteristiche di rischio degli investimenti in bond

argentina, con riferimento a rendimento, forme di collocamento e cronologia delle classificazioni di rischio delle varie emissioni secondo le più accreditate agenzie di rating internazionali (si veda in particolare la sentenza del 23.1.2007 in causa n.521/06r.g., relatore dott. Davini), ritiene lo scrivente che l'acquisto oggetto di causa fosse **non adeguato** alle specifiche qualità di investitore del dante causa degli attori, in quanto: 1) dalla documentazione in atti risulta che [REDACTED] per quanto riguarda i propri investimenti, aveva una minima propensione al rischio, certamente non sufficiente a qualificarlo come investitore professionale; 2) alla data degli acquisti oggetto di giudizio (25.8.2000), il rating dei titoli in questione evidenziava non solo il rischio generico che si associa normalmente a quello di tutti gli investimenti azionari, ossia quello di perdita di quotazione del titolo, ma altresì uno specifico rischio di rimborso del capitale già al momento dell'acquisto; 3) antecedentemente agli acquisti in esame era stata emessa la circolare di offerta 4.6.1999; detta circolare, dopo una analitica e attenta descrizione dei fattori di debolezza strutturale dell'economia argentina, concludeva perentoriamente nel senso che gli operatori bancari dovevano tener presente (e quindi consigliare in tal senso i clienti) che tali titoli " ... sono adatti unicamente a investitori speculativi ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali ..."; 4) non ritiene lo scrivente che, nella definizione di investitore speculativo che si legge in detta circolare, possa identificarsi il dante causa degli attori;

- non risulta alcuna segnalazione di inadeguatezza degli acquisti da parte della banca convenuta;

- ne deriva la violazione del disposto di cui all'art. 29 Regolamento Consob: invero tale norma impone all'intermediario di astenersi dal compiere operazioni inadeguate al profilo dell'investitore per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione nonché di informare l'investitore, che emette disposizioni relative ad operazioni non adeguate, sia dell'inadeguatezza che delle relative ragioni, consentendo, quindi, all'intermediario di dare corso all'operazione solo su ordine impartito per iscritto (o, nel caso di ordine telefonico, su ordine registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente);
- al riguardo, si rileva che detta violazione costituisce inadempimento in quanto *"nei contratti con prestazioni corrispettive i doveri di correttezza, di buona fede e di diligenza, di cui agli art. 1338, 1374, 1575 e 1175 c.c. si estendono anche alle cosiddette obbligazioni collaterali di protezione, di informazione, che presuppongono e richiedono una capacità discrezionale ed una disponibilità cooperativa e, quindi, nel tenere conto delle controparti all'acquisto. Tali doveri ed obblighi impongono che l'imprenditore, anzitutto, si preoccupi dell'esatta specificazione delle caratteristiche del bene compravenduto al momento dell'acquisto"* (Cass.n.14865/00); in particolare la negoziazione dei prodotti finanziari deve avvenire secondo regole di diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti, specificate nel TUF e nel Regolamento attuativo della Consob, regole precise e dettagliate, in quanto i doveri di informazione richiesti agli intermediari si pongono come obbligazioni di carattere primario, il cui adempimento deve essere valutato a stregua dell'art.

1176co.2c.c., nel quale è indicato il criterio di determinazione della specifica diligenza richiesta nell'adempimento da parte di chi svolge attività professionale;

- non può dubitarsi della rilevanza dell'inadempimento della banca in relazione all'equilibrio del rapporto negoziale e, quindi, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla convenuta giacchè la gravità di detto inadempimento emerge dallo stesso dettato normativo. Invero, poiché il legislatore, a fronte di un'operazione che risulti inadeguata in relazione ad un determinato investitore, non si limita ad imporre obblighi informativi a carico dell'intermediario, ma prescrive altresì a quest'ultimo di astenersi dal compiere detta operazione (in assenza del consenso scritto dell'investitore stesso manifestato, come si è detto, dopo aver ricevuto esauriente informazione), è indubbio che la violazione di detto divieto costituisce grave inadempimento. Del resto, a fronte di un'operazione di cui risulti l'inadeguatezza alle caratteristiche e al profilo di parte attrice, ben può presumersi che quest'ultima, trattandosi di operazione ad essa inadeguata, in presenza di un'informazione corretta ed esaustiva in proposito, non avrebbe disposto l'acquisto in questione.

Sussiste dunque una violazione dell'obbligo di correttezza e di informazione sufficientemente grave da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della banca agli obblighi istituzionalmente assunti.

Da tale risoluzione consegue l'obbligo di parte convenuta di restituire, ai sensi della prima parte del primo comma dell'art.1458 c.c., l'importo ricevuto quale corrispettivo della vendita dei titoli, maggiorato di quanto percepito a titolo di spese e commissioni; detto importo è pari in linea capitale ad € 10.000,00.

Stante la natura di debito di valuta, l'importo in questione non è soggetto a rivalutazione e su di esso decorrono gli interessi legali dalla domanda (notifica dell'atto di citazione) al saldo (vedi sulla natura di debito di valuta Cass. 7066/2004 secondo cui *"l'obbligo di restituzione di una somma di denaro conseguente alla risoluzione del contratto configura un debito di valuta, sia quando grava sulla parte incolpevole, sia allorché obbligata alla restituzione è la parte che, con la propria inadempienza, ha causato la risoluzione del contratto, attesa la persistente natura non risarcitoria del relativo debito, avente ad oggetto l'originaria prestazione pecuniaria, del tutto distinto dal risarcimento del danno spettante in ogni caso all'adempiente"*). Alla base, infatti, dell'obbligo di restituzione conseguente alla risoluzione del contratto non vi è una sorta di obbligazione risarcitoria, ma il semplice venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali e, quindi, - come nei casi di nullità, annullamento, rescissione del contratto ed, in genere, in tutti i casi in cui venga meno il vincolo originariamente esistente - la disciplina applicabile è quella propria dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c. (vedi in tal senso Cass. 10373/2002). Poiché la buona fede si presume e poichè, in particolare, la violazione, anche solo per colpa, degli obblighi posti a carico dell'intermediario, se giustifica la risoluzione dei contratti in questione, non comporta necessariamente la malafede rilevante ex art.

2033c.c. nel soggetto inadempiente (nella fattispecie la violazione dell'obbligo di informare, in modo specifico ed esauriente, sulle ragioni dell'inadeguatezza degli investimenti effettuati dagli attori nel 2000 non consente di ritenere provata la malafede della convenuta rilevante ex art.2033c.c.) gli interessi sulla somma da restituire si pongono a carico della convenuta solo con decorrenza dalla domanda attorea.

Ulteriore conseguenza della risoluzione è l'obbligo degli attori di restituire i titoli per cui è causa.

Non può accogliersi, invece, la domanda della convenuta diretta alla condanna degli attori alla restituzione degli interessi ricavati dai titoli in questione. Invero, considerato il disposto di cui all'art.2033c.c. e poiché, come già evidenziato, la buona fede si presume, gli attori non possono essere condannati alla restituzione degli interessi percepiti prima della domanda della convenuta. Né risulta che gli attori abbiano percepito interessi sui predetti titoli successivamente alla domanda in questione.

Va infine rigettata la domanda della convenuta tendente a ottenere l'affermazione di un concorso di colpa degli attori per mancata adesione all'OPS proposta dal Governo Argentino, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per la configurabilità di una condotta colposa in capo al dante causa degli attori o in capo ai predetti.

* * * * *

Le spese seguono la soccombenza del tutto prevalente di parte convenuta, e si liquidano in favore di [REDACTED] in

complessivi € 2.887,00, (di cui € 199,00 per spese, € 1.188,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari), oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e con le modalità di legge.

P.Q.M.

Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- condanna Banca [REDACTED] s.p.a. a pagare [REDACTED] la somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come liquidati in motivazione;
- condanna Banca [REDACTED] s.p.a. a rifondere le spese di lite in favore di [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], pari a complessivi € 2.887,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e con le modalità di legge.

Chiavari, 31.5.2010



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Gabriella CARUSO)

Depositato in Cancelleria

31 MAG. 2011

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Gabriella CARUSO)

Il giudice

dott. Pasquale Grasso